



9976/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAURO MOCCI

- Presidente -

Dott. MAURA CAPRIOLI

- Consigliere -

Dott. GIUSEPPE LO SARDO

- Consigliere -

Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI

- Consigliere -

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Rel. Consigliere -

Oggetto

TRIBUTI ALTRI

Ud. 10/03/2021 - CC

R.G.N. 192/2019

Non 9976
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 192-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (omissis)), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis ;

- *ricorrente* -

contro

(omissis)

,

(omissis)

,

(omissis) ;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 3013/5/2018 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE
DISTACCATA di CATANIA, depositata il 17/07/2018;

2356
71

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO
RAGONESI.

[Large handwritten signature]

[Small handwritten mark]

Svolgimento del processo

La Commissione tributaria provinciale di Ragusa , con sentenza n.344/13, sez 1 , accoglieva il ricorso proposto da (omissis) (omissis), (omissis) e (omissis) quali eredi di (omissis) avverso il diniego di rimborso in relazione al sisma del 1990 per imposta irpef anni 1990,1991, e 1992

Avverso detta decisione l'Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Sicilia ,sez dist. Catania , che, con sentenza 1405/6/2018, rigettava l'impugnazione confermando l'orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.

Gli eredi del contribuente non hanno resistito con controricorso .

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia sostiene che i contribuenti non avrebbero diritto al rimborso in quanto sussisterebbe l'applicabilità al caso di specie dell'art 16 octies del d.l 91/17 ,che ha modificato l'art 1 comma 665 della legge 190/14, dovendosi ritenere una fattispecie di *jus superveniens* che

comporta la possibilità di limitare il rimborso in ragione delle risorse stanziare.

Il motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte ha recentemente avuto occasione di chiarire che in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l'introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (nella specie, l'art. 16-octies, comma 1, lett. b, della l. n. 123 del 2017, di conv. del d.l. n. 91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull'esecuzione del medesimo (Cass 8373/15 ;Cass 6213/18).

Il ricorso va quindi rigettato. Non si procede a liquidazione delle spese non avendo i contribuenti svolto attività difensiva .

PQM

Rigetta il ricorso.

Roma 10.3.21

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi,

15 APR. 2021



Il Funzionario Giudiziario

Carzia Dlr 2021

Carzia Dlr 2021